



Tribunale Ordinario di Ferrara

SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 733/2025 promossa da:

Parte\_1

(C.F. P.IVA\_1 , con il patrocinio dell'avv. [redacted] [redacted]

ricorrente

contro

Controparte\_1

(C.F. P.IVA\_2 ), con il patrocinio

dell'avv. [redacted]

[redacted] S.R.L. (C.F. P.IVA\_3 ), con il patrocinio dell'avv. [redacted]

resistenti

Controparte\_2 , con il patrocinio dell'avv. [redacted] [redacted]

e

Controparte\_3

(C.F. P.IVA\_4 ) con il patrocinio dell'avv. [redacted]

terzi -chiamati

Il Giudice Maria Marta Cristoni,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/07/2025,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

Il Parte\_1 ha promosso ricorso ex art. 696 bis cpc in data 17-4-2025 chiedendo di *“nominare un Consulente Tecnico d'Ufficio, cui affidare l'incarico di: 1. verificare lo stato dei luoghi e, in particolare, la presenza nel manto di copertura condominiale (eseguito dalla società “ Controparte\_1 ) di infiltrazioni di acque meteoriche, che giungono fino agli appartamenti posti all'ultimo piano dell'edificio; 2. verificare la corretta esecuzione o meno delle opere in loco realizzate da parte della società “ CP\_1 B. E Co [...] Controparte\_1 , nonché l'idoneità dei materiali da essa impiegati; 3. determinare le opere*

necessarie ad eliminare i problemi di infiltrazioni di acque meteoriche e a ripristinare le parti ammalorate dell'edificio, sia comuni che private, con l'indicazione dei materiali ritenuti più idonei; 4. determinare i costi a titolo di manodopera, di spese per materiali e messa in sicurezza del cantiere (come da preventivo prodotto unitamente al presente ricorso, cfr. doc. 17), di direzione lavori e tributi, che il **Parte\_1** resistente dovrebbe affrontare per la realizzazione delle opere necessarie ad eliminare i problemi di infiltrazioni d'acque meteoriche e a ripristinare le parti ammalorate dell'edificio, sia comuni che private; 5. verificare il complesso delle opere di ristrutturazione effettivamente realizzate dalla società "**Controparte\_1** [...] rispetto a quanto pattuito nel contratto d'appalto, la loro conformità alla regola d'arte e quantificarne i relativi costi, sia in termini di manodopera che di spese per l'acquisto dei materiali impiegati; 6. verificare la conformità o meno delle opere realizzate dalla società "**Controparte\_1** [...] che non erano originariamente previste nel contratto d'appalto, quantificandone i relativi costi, sia in termini di manodopera che in termini di spese per l'acquisto dei materiali impiegati; 7. verificare la corretta tenuta o meno della contabilità a consuntivo presentata dalla società resistente e la conformità del suo contenuto al preventivo di spesa allegato al contratto d'appalto; 8. verificare l'effettivo controllo esercitato da parte del Direttore dei Lavori sulla conformità a regola d'arte di tutte le opere di ristrutturazione realizzate dalla società "**Controparte\_1** sul fabbricato condominiale e sulle parti di proprietà esclusiva dei condomini, nonché sulla conformità della contabilità finale presentata dalla società edile rispetto al proprio preventivo e ai costi delle opere effettivamente realizzate, analizzando il contenuto dei verbali dei sopralluoghi in cantiere e delle comunicazioni tra lo stesso D.L. e l'impresa esecutrice.".

Si sono costituiti i convenuti ed il terzo chiamato eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del proposto ricorso per ATP a fini conciliativi, poiché è pendente tra le parti un giudizio di merito di opposizione a decreto ingiuntivo (D.I. notificato al **Parte\_1** in data 3-4-2025) avente il medesimo oggetto del presente procedimento (rgn. 888/2025 RG instaurato dal **Parte\_1** [...] nei confronti della **Controparte\_1**).

Sul punto occorre rilevare che, il presente ricorso è stato depositato dal **Parte\_1** pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo promossa dallo stesso **Parte\_1** nei confronti della società appaltatrice, odierna resistente e avente ad oggetto, al pari del presente procedimento, l'esatta esecuzione del medesimo contratto di appalto.

Ritenuto che, la finalità primaria della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, non avente natura cautelare, sia quella di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella

processuale, e, pertanto, tale procedimento si sostanzia in un vero e proprio strumento di deflazione processuale.

Stante la *ratio* conciliativa della tutela, la prima condizione di esperibilità del ricorso ex art. 696 *bis* c.p.c. è che le parti interessate non abbiano già istaurato un procedimento, vertente sul medesimo oggetto o su una questione ad esso strettamente connessa.

Pertanto, la finalità conciliativa, propria e caratteristica della tutela in oggetto, è incompatibile con l'attuale pendenza di un giudizio di merito avente il medesimo oggetto.

Coerentemente a ciò, la giurisprudenza ha chiarito come *“il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. proposto nelle more di un giudizio già pendente tra le stesse parti e con lo stesso oggetto è del tutto inammissibile per mancanza del presupposto logico-giuridico alla base di tale strumento processuale, ovvero l'esigenza di prevenire l'insorgenza di una controversia giudiziale”* (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 11.07.2011- Tribunale di Bari n. 2249/2024).

Il ricorso pertanto è inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere ai resistenti e terzi chiamati le spese di lite che liquida, per ciascuno, in euro 890,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Si comunichi.

Ferrara, 24 luglio 2025

Il Giudice  
Maria Marta Cristoni